

Bruxelles, 31 ottobre 2023
(OR. en)

14501/23

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0132/A(COD)**

**CODEC 1950
VISA 210
FRONT 330
MIGR 349
COMIX 477**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

1. Il 27 aprile 2022 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, fondata sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e sull'articolo 79, paragrafo 2, lettera a), TFUE.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 21 giugno 2022².
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 26 ottobre 2022³.
4. Il 18 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio⁴.

¹ Doc. 8568/22 + da ADD1 ad ADD3.

² GU C 277 del 19.7.2022, pag. 7.

³ GU C 75 del 28.2.2023, pag. 150.

⁴ Doc. 14238/23.

5. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio⁵⁶ di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo il cui testo figura nel documento PE-CONS 41/23.
6. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

-
- ⁵ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- ⁶ Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.